

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

**(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori, OOCOP)**

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 ottobre 2002¹ sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:

- a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
- b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
- c. alle misure di sgravio del mercato.

Art. 8 cpv. 2 lett. b

² Le domande devono contenere:

- b. un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato;

¹ RS 919.117.72

Art. 8 cpv. 3

³ Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère

N. 1

1. Marcatura

In occasione della fabbricazione ogni forma di formaggio deve essere marchiata sullo scalzo (superficie laterale) con un marchio comprendente almeno il numero di ammissione del luogo di fabbricazione e le denominazioni Gruyère o Gruyère d'alpage.

N. 4

4. Trasmissione di dati

4.1. Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM Fiduciaria trasmette all'organizzazione di categoria del Gruyère, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- b. i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- c. il quantitativo di latte trasformato in Gruyère;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi.

4.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) i dati necessari e i risultati di analisi.

N. 5

5. Validità

Le misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2011.

Allegato 2
(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di latte

N. 1

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

- a. 0,5 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1;
- b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.5.

N. 4

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica:

- a. per l'importo di cui al n. 1 lett. a, fino al 31 dicembre 2008.
- b. per l'importo di cui al n. 1, lett. b, fino al 31 dicembre 2011.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

N. 4

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

N. 4

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

N. 3

3. Trasmissione di dati

Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi
- f. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

N. 4

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois

N. 3

3. Trasmissione di dati

Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- b. i quantitativi di Vacherin fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin fribourgeois;

- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

N. 4

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH

Abrogato